



# Comune di Montenero di Bisaccia

## Provincia di Campobasso

[www.comune.montenerodibisaccia.cb.it](http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it) PEC [comune.montenerodibisacciab@legalmail.it](mailto:comune.montenerodibisacciab@legalmail.it)

**Ordinanza Sindacale n. 30/2021, del 26/06/2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 – STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO "VILLA SANTA MARIA".**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel Comune di Montenero di Bisaccia sono stati individuati alcuni casi di positività da Covid-19 e sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie;  
- tali accertamenti riguardano anche la struttura socio-assistenziale: CASA DI RIPOSO VILLA SANTA MARIA, dove sono stati individuati alcuni casi di positività tra gli anziani ospitati;  
SENTITO per vie brevi il dirigente del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise, che ha comunicato il contagio in parola e preannunciato l'invio dell'elenco aggiornato delle persone risultate positive al Covid-19;  
SENTITI il responsabile della predetta Struttura; Giovanni Cutolo, circa la necessità di evitare l'afflusso di persone terze nella struttura medesima;  
CONSIDERATO che l'ASReM ha disposto il monitoraggio dei contatti con le persone risultate positive al Covid-19;  
RITENUTO di dovere adottare, con estrema urgenza, apposito provvedimento per il contenimento della diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare il possibile espandersi del contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";  
VISTO l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonché l'art. 50 commi 5 e 6, del D.lgs 267/00;

### ORDINA

- 1) è fatto divieto di accesso nella struttura socio-assistenziale: CASA DI RIPOSO VILLA SANTA MARIA, con effetto immediato, a soggetti terzi diversi da: operatori e personale amministrativo in servizio presso la struttura e al personale sanitario;
- 2) è vietato, comunque, l'accesso nella predetta struttura, con effetto immediato, a tutti i fornitori di prodotti di qualsiasi genere;
- 3) gli organi della Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare ed eseguire la presente Ordinanza.

Il presente provvedimento ha effetto immediato e sarà revocato, in seguito alla cessazione dell'emergenza in corso, con successiva ordinanza Sindacale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura – U.T.G., alla Questura, al Comando Stazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia e al Polizia Municipale.

Montenero di Bisaccia, lì 26/06/2021

Il Sindaco  
Simona Contucci



*Simona Contucci*